

**Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita**

**ex artt. 2 e ss. D.L. 12 settembre 2014, n. 132**

 *(testo da aggiungere alla consueta lettera di messa in mora per le controversie per cui è previsto il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità).[[1]](#footnote-1)*

**NOTA BENE: in caso di attivazione di una procedura in sostituzione dell’altra si rischia vedersi opposta l’eccezione di improcedibilità.**

Con la presente, inoltre, si formula espressamente invito, ai sensi degli artt. 2 ss. decreto [legge](http://blog.solignani.it/10-cose-da-sapere-su/10-cose-da-sapere-sulla-legge/) n. 132/2014, convertito con la [legge](http://blog.solignani.it/10-cose-da-sapere-su/10-cose-da-sapere-sulla-legge/) 10 novembre 2014, n. 162, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole della [controversia](http://blog.solignani.it/2013/05/09/che-cosa-significa-che-una-vertenza-e-stragiudiziale-o-giudiziale/) sopra descritta.

Ai sensi dell’art. 4 [legge](http://blog.solignani.it/10-cose-da-sapere-su/10-cose-da-sapere-sulla-legge/) cit., si avverte espressamente che la mancata risposta
a questo invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 *(Responsabilità aggravata)* e 642 *(Esecuzione provvisoria)*, primo comma, del codice di procedura civile.

Sottoscrive la presente il Sig. xxx per accettazione e ratifica del contenuto.

1. L'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la richiesta di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie per le quali è previsto il tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati (art. 3, comma 5). [↑](#footnote-ref-1)